

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 ottobre 1963.

Dichiarazione di riconoscimento del carattere di pubblica calamità all'evento catastrofico, causato dalla frana del monte Toc, che ha colpito nel mese di ottobre 1963 alcuni territori della provincia di Belluno.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 13 febbraio 1952, n. 50, per la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, sulle imprese industriali, commerciali ed artigiane, colpite da pubbliche calamità;

Vista la legge 15 maggio 1954, n. 234, contenente disposizioni integrative e modificative della precedente legge.

Ritenuto che l'evento catastrofico, causato dalla frana del monte Toc, che ha colpito il giorno 9 ottobre 1963 il territorio di alcuni Comuni della provincia di Belluno, ha rivestito eccezionale gravità, tale da giustificare per i danni causati, la dichiarazione dell'esistenza del carattere di pubblica calamità, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234, suddetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' riconosciuta, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge, l'esistenza del carattere di pubblica calamità all'evento catastrofico che ha colpito il giorno 9 ottobre 1963 il territorio dei seguenti Comuni della provincia di Belluno:

Longarone Codissago (frazione del comune di Castello Lavazzo).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1963

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

LEONE

Il Ministro per l'industria ed il commercio

TOGNI

Il Ministro per il tesoro

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1963

Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 358

(9716)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1963.

Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente assistenziale « Utenti Motori Agricoli », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto 26 luglio 1935 n. 1534, con il quale venne concesso il riconoscimento giuridico allo Ente assistenziale « Utenti Motori Agricoli » (U.M.A.) e ne fu approvato il relativo statuto;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1947, n. 1665, con il quale sono state trasferite al Ministero dell'agricoltura e delle foreste le funzioni di vigilanza sull'Ente, in precedenza esercitate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto interministeriale 14 giugno 1954, con il quale sono state apportate modifiche allo statuto dell'Ente già approvato con il citato regio decreto 26 luglio 1935, n. 1534;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1960, con il quale venne ricostituito il Consiglio di amministrazione dell'Ente per il biennio 1° gennaio 1961-31 dicembre 1962;

Ritenuta la necessità di procedere al rinnovo di detto Consiglio;

Decreta:

Per la durata di un biennio dalla data del presente decreto, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente Assistenziale « Utenti Motori Agricoli » (U.M.A.), è costituito come segue:

Presidente:

Farina dott. Luigi, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Membri:

Cavazza ing. Novello, in rappresentanza della categoria professionale degli agricoltori;

Cerea dott. Aristodemo, in rappresentanza della categoria professionale degli agricoltori;

Cittante comm. Antonio, in rappresentanza della categoria professionale dei coltivatori diretti;

Siena geom. Giancarlo, in rappresentanza della categoria dei coltivatori diretti;

Fanelli dott. Franco, in rappresentanza della categoria professionale degli esercenti la lavorazione meccanica in agricoltura per conto terzi;

Baccaglini dott. Guido, in rappresentanza della categoria professionale degli esercenti la lavorazione meccanica in agricoltura per conto terzi.

Roma, addì 11 maggio 1963

Il Ministro: RUMOR

(9640)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1963.

Classificazione tra le statali di una strada in Toscana, con la denominazione di Strada statale n. 429 « di Val d'Elsa ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 29 giugno 1959 (registro n. 26, foglio n. 30) e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al numero 60 di detto piano è prevista la strada: « Innesto Strada statale n. 69 » di Valdar-